

VERSIONE DEFINITIVA



Città di Altamura

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov di Bari)

1380
P.A.

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 05-06-2018 al 20-06-2018

Altamura, il 5 GIU 2018



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Garretta

Carlo Garretta

[Handwritten signature]

INDICE

- Articolo 1. **DEFINIZIONI E COMPOSIZIONE**
- Articolo 2. **NOMINA, DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**
- Articolo 3. **INCOMPATIBILITA'**
- Articolo 4. **CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI**
- Articolo 5. **ATTRIBUZIONI E COMPETENZE**
- Articolo 6. **ORGANI E PROCEDURE**
- Articolo 7. **FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**
- Articolo 8. **TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**
- Articolo 9. **CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**
- Articolo 10. **INDENNITÀ**
- Articolo 11. **RINVI**
- Articolo 12. **ENTRATA IN VIGORE**
- Articolo 13. **NORMA TRANSITORIA**

CITTA' DI AULIMURIA

(07010) 07010

Ufficio del Commissario Straordinario

via ...

...

...

...



Articolo 1

DEFINIZIONI E COMPOSIZIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, per la Valutazione ambientale Strategica e per la Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominata per brevità "Commissione", costituisce l'organo collegiale di consulenza tecnica del Comune in materia di tutela paesaggistica – ambientale e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza esercitando la delega di cui all'art. 7 L.R. 20/2009.

2. La Commissione fornisce supporto nell'ambito delle competenze delegate ai Comuni per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata Legge.

3. La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell'ambito delle competenze delegate sui procedimenti amministrativi in materia di VIA di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

4. La Commissione è composta da nr. 5 soggetti con pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e viene nominata secondo i criteri e con i requisiti definiti dall'art. 8, comma 2 e 3 della L.R. n. 19 del 10 aprile 2015 e dal presente Regolamento. In particolare i componenti della Commissione devono rappresentare la pluralità delle competenze necessarie, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle seguenti discipline:

Ingegneria e dell'architettura, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;

Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio;

Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;

Biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia;

5. Tra i cinque membri della Commissione vi saranno uno o più soggetti con qualificata esperienza nella Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, nonché di VIA ai fini dell'esercizio della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 4/2014 e s.m.i. e 11/2001 e s.m.i..

6. I componenti della Commissione devono essere scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione Comunale che siano in possesso di diploma universitario attinente una delle materie innanzi indicate. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno biennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Nella Commissione può essere inclusa anche

una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale.

7. Dando atto che nel territorio del Comune di Altamura ricadono aree rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

8. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, eccetera) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale redatto in formato europeo allegato alla candidatura presentata.

9. Il Dirigente del III Settore designa il funzionario del Servizio Paesaggio quale Responsabile Unico del Procedimento, il quale partecipa ai lavori della Commissione con funzione consultiva e svolge le funzioni di relatore.

10. Il Dirigente del III Settore designa, tra i dipendenti del Servizio Paesaggio il segretario verbalizzante della Commissione e/o un suo sostituto.

Articolo 2

NOMINA, DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Altamura.

2. La Commissione viene nominata dal Comune di Altamura con determinazione del Dirigente del III Settore Sviluppo e governo del territorio.

3. Il Dirigente del III Settore, ai fini della nomina degli esperti, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti, li valuterà e provvederà a redigere una graduatoria di merito, avvalendosi dell'ausilio del RUP di cui all'art. 1 comma 9, secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio	Totale max 15 punti
Laurea nella materia attinente la selezione Massimo 7 punti da ripartirsi in base al voto di laurea (non si terrà conto della eventuale lode) con la formula $P_i = (V_i/110) \times 7$ dove V_i è la votazione di laurea conseguita dal concorrente i-esimo.	7
Ulteriore laurea in altra materia attinente la selezione Massimo 3 punti (indipendentemente dal voto di laurea)	4
Master o dottorato di ricerca (solo materie attinenti l'attività oggetto di selezione) 2 punti per il primo titolo 0,5 punti per il secondo e i successivi titoli	4

Attività professionale svolta ed ulteriori titoli significativi	Totale max 25 punti
Attività professionale almeno biennale nell'ambito della libera professione maturata nelle materie attinenti la selezione: max punti 6 (1 punto per anno di attività oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno)	6
Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nelle materie attinenti la selezione: max 6 punti (1 punto per ogni anno di attività oltre il triennio svolto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, purchè continuativo, senza considerare le frazioni di anno)	6
Servizi presso aziende private nelle materie attinenti la selezione: max 6 punti (1 punto per anno di attività oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno)	6
Curriculum: max 4 punti (valutazione comparativa di esperienza attinente all'oggetto della selezione e non presa in considerazione nei punti precedenti)	4
Pubblicazioni nelle materie attinenti la selezione	3

4. L'avviso Pubblico per la scelta dei componenti della Commissione, la determinazione di nomina dei componenti della commissione, con allegata la graduatoria di merito, verranno pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune di Altamura, sul sito internet www.comune.altamura.ba.it e inviate agli ordini professionali e al MIBAC;

5. In caso di assenza di candidature ammissibili, il Dirigente competente a richiedere una terna di nominativi di professionisti idonei e disponibili ad assumere l'incarico, agli ordini professionali e al MIBAC per le discipline relative all'ambito storico-artistico;

6. Qualora la procedura di cui al precedente punto non dia esito positivo, il Dirigente del Settore competente procederà direttamente all'individuazione ed alla nomina "*Intuitu personae*" di un professionista esperto nella disciplina richiesta, dando atto nel provvedimento di nomina della congruenza del titolo posseduto con il profilo professionale richiesto.

7. La graduatoria formulata all'esito della selezione dei *curricula* raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

8. Nello svolgimento dell'attività della Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento specifico del Comune di Altamura approvato con delibera di G.C. del 31/01/2014 n. 3;

9. La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e, al fine di assicurare la rotazione e la parità di trattamento, i componenti della Commissione uscente non possono partecipare alla successiva selezione.

10. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

Articolo 3 INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione

- gli amministratori comunali;
- i funzionari tecnici dell'Ente;
- i Consiglieri comunali
- i soggetti che per conto di altre Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi sugli interventi.

2. I componenti della Commissione non potranno svolgere attività professionale in materia paesaggistica nell'ambito territoriale di competenza della Commissione stessa, nonché delle ulteriori materie indicate all'art. 1 punti 2 e 3 del presente Regolamento.

3. I membri della Commissione non potranno essere componenti di qualunque altra Commissione (Commissione Edilizia, Commissione Urbanistica comunale, ecc.).

4. I componenti della Commissione devono, comunque, astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:

- hanno, anche antecedentemente alla nomina, partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

5. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

6. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune di Altamura che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art.2.

7. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Dell'osservanza di tali prescrizioni, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10. I soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di astenersi dall'esercitare la professione, secondo il precedente punto 2, nell'ambito del territorio comunale per il periodo di assunzione delle funzioni di componente della Commissione.

8. La trasgressione delle disposizioni di cui sopra comporta, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all'Ordine Professionale di appartenenza. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati precedentemente alla loro nomina di componente della Commissione stessa. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della Commissione sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione.

Articolo 4

CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI

1. Le incompatibilità di cui al punto 1 dell'art.3, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se non consecutive, determina l'automatica decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune di Altamura, accertata la ricorrenza dell'ipotesi decadenziale, provvederà alla sostituzione del commissario decaduto come stabilito dal precedente art.2.
3. Ricorrendo le situazioni di cui al punto 1, la decadenza è pronunciata dal Comune di Altamura con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo e Governo del Territorio.

Articolo 5

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. La Commissione esprime, ai sensi dall'art. 8, comma 1 della L.R. n. 19/2015, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta di parere da parte del Responsabile del Procedimento, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

- di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 L.R. 20/2009 e smi, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;

- ◆ di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.

2. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al punto 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

3. La Commissione esprime, altresì, il proprio parere sulle questioni di rilevanza ambientale nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS; per i piani o programmi approvati in via definitiva dal Comune, sia nell'ambito delle competenze delegate in materia di VIA di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n.11/2001 e ss.mm.ii.;

4. Il parere della Commissione può altresì essere richiesto dal Dirigente competente ogni qualvolta si ritenga necessario ed ai soli fini di un pronunciamento sull'impatto paesaggistico ed ambientale in particolare in merito a:

- a) piani urbanistici e varianti agli stessi di iniziativa pubblica o privata;
- b) progetti di opere pubbliche comunali di carattere edilizio o stradale;
- c) progetti di opere realizzate a scomputo da enti/privati ove sia presente impatto paesaggistico;
- d) permessi di costruire o ogni altra procedura relativa all'attività edilizia ed urbanistica ove sia presente impatto paesaggistico;
- e) parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (parere paesaggistico pratiche di condono di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 relativamente alle tipologie nn. 4,5, e 6 dell'all' 1 di quest'ultima Legge) e per tutte le pratiche di condono o sanatoria ove previsto dalle norme vigenti

5. Le sessioni della Commissione non sono pubbliche.

6. Il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i componenti del Consiglio Comunale non possono assistere alle sessioni della Commissione né farvi parte.

7. Al termine di ogni riunione il segretario della Commissione redige apposito verbale, firmato da tutti i componenti presenti, nel quale vengono riportati i pareri espressi sulle singole richieste esaminate.

8. I verbali delle riunioni di commissione possono essere consultati da chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante.

Articolo 6

ORGANI E PROCEDURE

1. La Commissione viene convocata per la prima volta dal Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del territorio ed elegge nella prima seduta il Presidente ed il vice Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice.
2. Il Presidente convoca di volta in volta le sedute successive alla prima d'insediamento, l'avviso di convocazione avverrà, di norma, nella seduta precedente con modalità verbale. I componenti assenti potranno essere convocati a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della seduta.
3. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese.
4. La Commissione può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza su richiesta del RUP di cui all'art. 1 punto 9.
5. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata due giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo posta elettronica.
6. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, la loro indisponibilità a parteciparvi ed eventuali incompatibilità in riferimento alle pratiche da trattare.
7. Il Comune dovrà fornire la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione ed assicurerà la raccolta e la conservazione dei verbali.
8. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
10. La Commissione può:
 - chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - effettuare sopralluoghi, con preavviso alle parti ed ai tecnici progettisti, per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;

- attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio.
11. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
 12. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il vice.
 13. Il responsabile del procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione di parere della Commissione su ciascuna pratica.
 14. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del responsabile del procedimento, esprime i seguenti pareri:
 - a) parere favorevole motivato;
 - b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
 - c) parere contrario motivato.
 15. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
 16. La Commissione garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Articolo 7

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il RUP di cui all'art. 1 punto 9 è un soggetto diverso da quello cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni di rilascio di provvedimenti finali in materia di edilizia ed urbanistica, entro i termini previsti dalla normativa dalla ricezione delle domande di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica deve:
 - a) verificare se l'istanza risulta essere corredata della documentazione necessaria e svolgere gli accertamenti del caso;
 - b) richiedere le necessarie integrazioni qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;
 - c) verificare la compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato;
 - d) mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della seduta;
 - e) partecipare alla Commissione in qualità di relatore del progetto da valutare per acquisirne il parere;

f) comunicare all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i.

2. Per ogni pratica da sottoporre al parere della Commissione, istruisce la pratica, rimettendo gli atti alla Commissione per l'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della stessa. Decorso il termine perentorio di venti giorni (20 gg) dettato dall'art. 8, comma 1 della L.R. n. 19/2015 per l'espressione del parere, il RUP procede comunque sull'istanza.

3. Acquisito il parere della Commissione cura ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (trasmissione alla Soprintendenza per il rilascio del relativo parere, etc.) e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

4. Negli ulteriori procedimenti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento, ciascun Responsabile del Procedimento istruisce la pratica ed attraverso il Dirigente competente chiede il parere alla Commissione, che esprime parere facoltativo non vincolante nel termine di venti giorni, in assenza del quale si procede comunque nella definizione dell'istanza.

Articolo 8

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione della formale richiesta da parte del RUP.

2. La Commissione esprime il proprio parere non solo relativamente alla procedura prevista dall'art. 146 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/04, ma anche in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica prevista dagli artt. 89 e seguenti delle N.T.A. del P.P.T.R., con esclusione dell'accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 167 del citato Codice.

3. Decorso il termine di cui ai commi precedenti, senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il RUP di cui all'art. 1 comma 9 procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il responsabile del procedimento dovrà inoltre precisare il mancato parere della Commissione alla Soprintendenza. Il RUP in assenza di parere di cui all'art. 5 punto 1 procede comunque sull'istanza.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al RUP di cui all'art. 1 punto 9 verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.

5. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini che riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, fermo il rispetto del termine di cui al precedente articolo detratti i periodi di sospensione.

Articolo 9 **CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione adotta criteri di esame uniformi e trasparenti.
2. In ogni seduta la Commissione dovrà, comunque, garantire l'esame delle pratiche pervenute, procedendo secondo l'ordine cronologico della data di presentazione dell'istanza delle singole pratiche.
3. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 10 **INDENNITÀ ED ONERI ISTRUTTORI**

1. A ciascun componente della Commissione spetterà un corrispettivo una tantum di € 50,00 a seduta. Il compenso verrà corrisposto con cadenza annuale e sulla base delle presenze effettive
2. L'art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 ha integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i. (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.
3. Determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10 bis della L.R.P. n° 20/2009 s.m.i.:

IMPORTO PROGETTO	ONERI ISTRUTTORI
Fino a € 50.000,00	€ 100,00
Da € 50.000,00 a € 200.000,00	€ 200,00
Da € 200.000,01 a € 5.000.000,00	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 200.000,00
Da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00	€ 1.500,00 + 0,004% della parte eccedente € 5.000.000,00
Oltre 20.000.000,01	€ 2.250,00 + 0,001% della parte eccedente € 20.000.000,00

4. Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento degli oneri concessori e disposizioni vigenti in materia.

5. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri istruttori, il progettista/tecnico abilitato dovrà attestare il valore del progetto calcolato sulla scorta dell'ultimo aggiornamento del Listino Prezzi della Regione Puglia ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2001.

6. I richiedenti le autorizzazioni e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica devono versare, preventivamente, i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente Regolamento.

7. E' istituito nel bilancio comunale, uno specifico capitolo di entrata, ove introitare il gettito rinveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.

Articolo 11 **RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari che regolamentano la materia.

Articolo 12 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla rituale pubblicazione all'albo pretorio online per quindici giorni.

Articolo 13 **NORMA TRANSITORIA**

1. Al fine di assicurare la rotazione e la parità di trattamento i componenti della Commissione in carica alla data di approvazione del presente regolamento non possono partecipare alla successiva selezione.